Comune di Cattolica
Comune di Cattolica
E
Protocollo N.0006825/2017 del 21/02/2017

COMUNE DI CATTOLICA

Gruppo Consiliare **"CATTOLICA NEL CUORE"**

INTERROGAZIONE

Spett.le **SIG. SINDACO,**

Il sottoscritto GESSAROLI MASSIMILIANO, Consigliere Comunale Lista Civica Cattolica nel Cuore, formula la seguente interrogazione avente ad oggetto la Proposta di Delibera n° 24 del 08/03/2016 e la Delibera di Consiglio Comunale N. 29 DEL 20/04/2016 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS N.267/2000- CONCILIAZIONE CONTROVERSIA DI LAVORO AVV. ANDREA BERTI.

Gli atti citati in premessa si riferiscono al riconoscimento di un debito fuori bilancio conseguente a diverse richieste di pagamento avanzate dall'avv. Andrea Berti per prestazioni rese in favore del Comune di Cattolica. Nello specifico si tratta di somme di denaro richieste per le attività di patrocinio legale svolte dallo stesso in favore del Comune di Cattolica. Con la presente interrogazione si intende fare chiarezza in merito alla sussistenza e alla regolarità delle pretese economiche avanzate dall'avv. Andrea Berti, successivamente liquidate al Comune di Gabicce Mare, per le attività di patrocinio legale svolte da quest'ultimo in favore del Comune di Cattolica dal 04/07/2005 fino al 30/07/2014 in forza di Convenzione sottoscritta tra il Comune di Cattolica , il Comune di Gabicce Mare ed altri e soprattutto verificare se lo stesso avv. Berti, nello stesso periodo , avesse i necessari requisiti per poter rappresentare in giudizio il Comune di Cattolica pur essendo dipendente del Comune di Gabicce Mare. Si intende inoltre verificare se tutte le somme

pagate al Comune di Gabicce dal 04/07/2005 al 30/07/2014, a titolo di rimborso delle spese anticipate all'avv. Berti per le attività di patrocinio legale svolto in favore del Comune di Cattolica, siano effettivamente dovute.

Nella proposta di deliberazione n° 24 del 08/03/2016, allegata alla delibera di Consiglio Comunale n° 29 del 20/04/2016,si legge quanto segue:

"Ricordato che dal 04/07/2005 al 30/07/2014 questo Comune ha aderito all'Ufficio Unico di Avvocatura civica con il Comune di Gabicce Mare e altri in base a convenzione stipulata ex art. 30D.lgs 267/2000;
Atteso che al venir meno della convenzione a seguito di recesso da parte del Comune di Gabicce Mare, l'Avv. Andrea Berti, avvocato coordinatore dell'Ufficio Unico di avvocatura Civica, dipendente del Comune di Gabicce Mare ha richiesto la liquidazione delle notule rimaste sospese per un ammontare di €.98.050,88 oltre ad €. 693,20 per opinamento di una parcella
Viste le domande poste a base del predetto tentativo di conciliazione:
a)pagamento da parte del comune di Gabicce Mare della somma di € 98.050,88 per notule insolute oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria (ex art. 1224 comma 2 c.c. ed art. 429 comma 2c.p.c.) a far data dall'ultimo giorno del mese successivo alla data di presentazione delle notule sino al saldo effettivo, oltre ad € 693,20 a titolo di rimborso spese;
b)accertamento dell'obbligo del Comune di Cattolica di prendersi carico dell'intero costo dei suddetti crediti di natura retributiva stipendiale corrispondendo i relativi importi al Comune di Gabicce Mare"
f) dichiarazione dell'avv. Berti di non aver più nulla a pretendere per l'attività di patrocinio svolta in relazione a procedimenti non ancora conclusi alla data di cessazione della convenzione con il comune di Gabicce Mare
Ritenuto, trattandosi di spese di personale, di procedere al riconoscimento di debiti fuori bilancio nei limiti dello stanziamento previsto in bilancio stralciando, per il momento la notula 16866/2015di €.9.219,47 (allegato punto 9) e così per una spesa totale di €.42.562,58
PROPONE
1) di riconoscere, per le motivazioni esposte in narrativa, che si danno per interamente richiamate e trasfuse, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) del D,lgs n.267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo di €.42.562,58 (IRAP inclusa) che dovrà essere liquidata al Comune di Gabicce Mare per il pagamento delle notule emesse dall'Avv.Andrea Berti dell'Ufficio Unico di Avvocatura pubblica, in conformità quanto disposto dall'art.10 del Regolamento sulla disciplina dei compensi di cui alla D.G.C. n.145/2012, esclusa quella indicata al punto 9 dell'allegato prospetto;"
omissis.....

Da quanto sopra risulta inequivocabilmente che l'avv. Andrea Berti, dal 04/07/2005 al 30/07/2014, ha svolto ininterrottamente l'incarico di Responsabile dell'Ufficio Unico di Avvocatura civica patrocinando cause legali sia per il Comune di Cattolica che per altri comuni convenzionati e che lo stesso avv. Berti Andrea, nello stesso periodo, era a tutti gli effetti giuridici e legali <u>un dipendente del Comune di Gabicce Mare</u>. Infatti nella delibera si

fa specifico riferimento al fatto che la natura delle somme pretese hanno natura stipendiale con obbligo di rimborso al Comune di Gabicce, titolare del rapporto di lavoro con l'avv. Berti Andrea.

Tale situazione pone diversi interrogativi in quanto si pone in aperto contrasto con la normativa vigente.

Infatti la Legge Professionale Forense del 1933, riconfermata dalla riforma del 2012 (Legge 247) e più volte interpretata restrittivamente dalle Sezioni Unite della Cassazione, affermano il principio che gli avvocati degli uffici legali degli enti pubblici possono patrocinare cause solo per l'Ente di appartenenza (nel caso che ci occupa l'avv. Berti può patrocinare esclusivamente le cause per il Comune di Gabicce Mare in quanto dipendente dello stesso Ente).

Tale principio è stato inoltre stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 91 del 22 maggio 2013 redatta dal giudice Marta Cartabia.
La disciplina delle incompatibilità prevista per l'esercizio della professione forense è oggetto di legislazione statale sin dall'art. 3, secondo comma, del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, il quale prevede che l'esercizio della professione di avvocato "è incompatibile con qualunque impiego o ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato (...) ed in generale di qualsiasi Amministrazione o istituzione pubblica ".
Tale rigoroso regime di incompatibilità è derogabile, per quanto riguarda gli avvocati afferenti agli uffici legali degli enti pubblici, solo "per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera" e a condizione che siano iscritti nell'elenco speciale annesso agli albi professionali, secondo quanto stabilito dall'art. 3, quarto comma, lettera b), del medesimo regio decreto-legge n. 1578 del 1933.
L'art. 3, quarto comma, lettera b), del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, il quale prevede per gli avvocati degli enti pubblici una deroga al regime delle incompatibilità, ha carattere di norma eccezionale, stante appunto la sua natura derogatoria rispetto al principio generale di incompatibilità. Tale previsione è, pertanto, da ritenere assoggettata a regole di stretta interpretazione ed è suscettibile di applicazione analogica.
In forza di tali vincoli interpretativi è da ritenere, tra l'altro, che gli avvocati dipendenti da enti pubblici siano tenuti a svolgere attività professionale solo in relazione agli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera, non essendo consentito ritenere propri dell'ente pubblico datore di lavoro le cause e gli affari di un ente diverso, dotato di distinta soggettività.

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, commi 1 e 2, della legge Regione Campania 19 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania) – legge finanziaria anno 2009), il quale abilita l'avvocatura regionale a svolgere attività di consulenza e a patrocinare in giudizio per gli enti strumentali della Regione e per le società il cui capitale è interamente sottoscritto dalla Regione e, allo scopo, consente la stipula di convenzioni tra la Giunta regionale da un lato, e gli enti strumentali e le singole società dall'altro, per regolare, in particolare, le modalità attraverso cui può essere richiesta l'attività dell'avvocatura regionale, quantificando anche i relativi oneri.
Tale norma regionale, infatti, amplia la deroga al principio di incompatibilità, prevista dal legislatore statale esclusivamente in riferimento agli affari legali propri dell'ente pubblico di appartenenza e, pertanto, si pone in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost.; invero, la disposizione statale secondo cui gli avvocati dipendenti possono patrocinare per l'ente di appartenenza – e solo per esso – non è suscettibile di estensione da parte del legislatore regionale, ma rientra nell'ambito dei principi fondamentali della materia delle professioni, riservato alla competenza del legislatore statale.
Ha aggiunto la sentenza in rassegna che, del tutto coerente con gli orientamenti consolidati sul piano giurisprudenziale, è l'intervento del legislatore statale che, ridisciplinando la professione forense con la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), ha anzitutto ribadito il regime d'incompatibilità della professione d'avvocato con qualsiasi attività di lavoro subordinato, anche se con orario limitato (art. 18, comma 1, lettera d), e ha poi precisato le condizioni nel rispetto delle quali, in deroga al principio generale di incompatibilità, è consentito agli avvocati degli uffici legali istituiti presso gli enti pubblici svolgere attività professionale per conto dell'ente di cui sono dipendenti (artt. 19 e 23).
In particolare, gli avvocati dipendenti di enti pubblici sono abilitati alla trattazione degli affari legali dell'ente stesso , a condizione che siano incardinati in un ufficio legale stabilmente costituito e siano incaricati in forma esclusiva dello svolgimento di tali funzioni.

Alla luce di quanto sopra esposto e della normativa richiamata si interroga il Sindaco affinché accerti e verifichi se i pagamenti effettuati dal Comune di Cattolica al Comune di Gabicce per i compensi dovuti all'avv. Berti per le cause dallo stesso patrocinate (cioè dove Berti ha rappresentato il Comune di Cattolica in giudizio) siano effettivamente dovuti e se l'avv. Berti fosse legittimato a rappresentare e patrocinare il Comune di Cattolica nelle

varie cause pur **NON ESSENDO DIPENDENTE** dello Comune di Cattolica ma dipendente di altro ente (Comune di GABICCE) ancorchè in forza di convenzione tra i due enti.

Si invita altresì il Sindaco, nel caso ravvisasse gli estremi di una notizia di reato ad inoltrare, in qualità di Pubblico Ufficiale, tali notizie alla Procura della Repubblica di Rimini e di trasmettere copia della presente interrogazione alla Sezione regionale della Corte dei conti per l'accertamento di eventuali danni erariali perpetrati in danno al Comune di Cattolica.

RISERVANDOMI LA FACOLTA' DI ASSUMERE IN OGNI CASO TUTTA LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LE VERIFICHE DI CUI SOPRA, RICHIEDO RISPOSTA SCRITTA NEI TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO COMUNALE.

Cattolica 20- 02 - 2017

Consigliere Comunale
MASSIMILIANO GESSAROLI